



ORDINANZA N. 36 DEL 30/12/2024

OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA ALLA DETENZIONE DI GIOCHI PIRICI, ARTIFICI IN GENERE E SPRAY URTICANTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO, A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO, DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- che ogni anno la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere, sia, purtroppo, di, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che in data martedì 31 dicembre 2024 fino a mercoledì 1 gennaio 2025, in occasione del Capodanno, la città di Sarzana sarà interessata da una notevole affluenza di pubblico;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi e che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;
- che la prevedibile affluenza di pubblico, in relazione alla conformazione degli spazi interessati, non consente l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici e l'utilizzo di spray urticanti, stante la contiguità delle persone e la vicinanza degli edifici e delle opere pubbliche circostanti;
- che l'abbandono di alcune tipologie di articoli pirotecnici incombusti sul suolo pubblico rappresenta situazione di grave pericolo, specie per i minori e gli animali;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per i prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo ad detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;
- che conseguenze negative possono determinarsi anche a carico degli animali d'affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre a ingenerare spavento, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'attuale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro incolumità e più in generale per la sicurezza stradale e urbana;
- è stata effettuata preventiva comunicazione al Prefetto della Spezia;

RICHIAMATO



- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 05.08.2019, e separatamente:
- art. 24 - **artifici pirotecnici** “In tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo, fatto salve quelle specificatamente autorizzate è vietato fare esplodere petardi di qualsiasi tipo [...]”;
- art. 26 – **Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo**
- art. 27 – **Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche**

RITENUTO

- Di dovere tutelare l'incolumità delle persone;
- Di dovere tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio pubblico, gli animali d'affezione, di allevamento e selvatici;
- Di dovere assicurare l'ordinato svolgimento delle manifestazioni organizzate stante la presumibile elevata partecipazione alle stesse;

VISTI

- Il Regolamento di Polizia urbana, approvato con deliberazione di C. C. n. 43 del 05.08.2019;
- Gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.
- La legge 689/1981

ORDINA

- Per motivi di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, dalle ore 12:00 di martedì 31 dicembre 2024 alle ore 23:59 di mercoledì 1 gennaio 2025 su tutto il territorio comunale **il divieto di detenzione di giochi pirici, artifici in genere e spray urticanti, il divieto d'accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie, anche silenziosi o a basso impatto acustico, ivi compresi i giochi pirici di libera vendita;**

DISPONE

- Fatte salve le prescrizioni e le relative sanzioni previste per le violazioni Regolamento di Polizia Urbana, ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 75,00 ad € 500,00 stabilita, ai sensi dell'art. 16, c. 10 della legge 689/1981 e a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n. 116;



- Il Comando Polizia Locale di Sarzana, le forze di polizia ed i soggetti abilitati ai controlli sono incaricati alla sorveglianza dell'esecuzione del presente provvedimento;
- Che l'ufficio stampa è incaricato della diffusione della presente ordinanza;
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sarzana e che sia trasmessa a:
 - Prefettura della Spezia;
 - Questura della Spezia;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Polizia Locale di Sarzana

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Il Sindaco
Cristina RONZANELLI

